

COMUNE di TRE VILLE**Servizio Tecnico**

via Roma, 4/A fraz. Ragoli -

38095 TRE VILLE - TN

tel 0465/321133

fax 0465/324457

E-mail: tecnico@comunetreville.tn.it



ORDINANZA n. 42/2026

Comunità delle REGOLE SPINALE MANEZ
RAGOLI

07 MAG. 2026

PROT. N. 1079

pec

Numero di protocollo associato al documento come metadato (D.P.C.M. 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: CHIUSURA E INTERDIZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE PALU' DI MADONNA DI CAMPIGLIO E LA LOCALITA' VALLESINELLA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI.

IL SINDACO

VISTA la domanda di data 7 maggio 2026, pervenuta in pari data al protocollo n. 3701, mediante la quale la società "VENTURINI CONGLOMERATI SRL" con sede in Via ai Corsi, 3 Località Castel Pradaglia - 38060 (TN), c.f./p.iva 02523460224, in qualità di Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) composto dalla Società Venturini Conglomerati s.r.l. (mandataria) e dall'Impresa Mazzotti Romualdo S.p.A. (mandante), aggiudicatario dei lavori di: "Manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso della strada comunale che conduce in località Vallesinella, contraddistinta dalla p.f. 27/25 in C.C. Ragoli II" chiede l'interdizione al transito veicolare e pedonale della strada comunale di collegamento tra la frazione Palù di Madonna di Campiglio e la località Vallesinella per lavori di "Manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso della strada comunale che conduce in località Vallesinella, contraddistinta dalla p.f. 27/25 in C.C. Ragoli II" dal giorno lunedì 11 maggio 2026 al giorno venerdì 22 maggio 2026 (0:00-24:00) ad esclusione dei giorni sabato 16 e domenica 17 maggio 2026

VISTO che con determinazione n. 511 di data 31.12.2025, si è provveduto ad affidare i lavori al "RTI VENTURINI CONGLOMERATI S.R.L. - IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A." con sede in 38060 Isera (TN) Via ai Corsi - Località Castel Pradaglia n. 3, c.f./p.iva 02523460224

VISTO l'atto di Cottimo Rep. n. 69/2026/Atti pubblici di data 11.02.2026, per lavori di "Manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso della strada comunale che conduce in località Vallesinella, contraddistinta dalla p.f. 27/25 in C.C. Ragoli II". CUP: J37H25001510004 - CIG: B9067AE367.

RITENUTO necessario provvedere necessariamente per ragioni di pubblica sicurezza stradale e per consentire l'intervento programmato, di consentire la sospensione della circolazione lungo la viabilità comunale interessata dagli interventi di manutenzione.

PRESO ATTO che l'art. 31 c. 2 lettera m) del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 08.03.2021 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 4 del 28.02.2022 specifica che sono esenti dal canone, in base quanto disposto dall'art. 1, comma 821, lettera f), della Legge 160/2019 le occupazioni di suolo necessarie per l'esecuzione di rilevanti opere di interesse generale, quali per esempio quelle volte a garantire un maggiore risparmio energetico, la mobilità, la valorizzazione turistica e/o infrastrutturale, previa deliberazione della giunta comunale che ne attesti i requisiti; il non assoggettamento al canone può riguardare l'occupazione necessaria sia all'esecuzione dei lavori che per il successivo mantenimento dell'opera stessa;

RITENUTO di consentire le suindicate limitazioni alla circolazione stradale a partire dal giorno lunedì 11 maggio 2026 al giorno venerdì 22 maggio 2026 (0:00-24:00) ad esclusione dei giorni sabato 16 e domenica 17 maggio 2026

VISTI gli articoli 6 comma 4, lett b) e 7, comma 1, lett a) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 che attribuiscono ai Comuni la potestà di stabilire con ordinanza sindacale obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa.

VISTO l'art. 1, comma 1, seconda parte, del richiamato decreto legislativo, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano alla sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità.

TENUTO CONTO degli interessi delle categorie di utenti potenzialmente destinatari delle prospettate limitazioni della circolazione stradale e, in particolare, di coloro i quali hanno la necessità di accedere alle proprie abitazioni.

RILEVATA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D.P.P. 03.11.2008 n. 51-158/Leg., emanato in attuazione della L.P. 11/2007, ai sensi dell'art. 62 della L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5 lettera d) del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. 30.04.1992, n. 285 e del successivo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

VISTO il Codice degli Enti Locali della regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;

ORDINA

per quanto esposto in premessa, **a partire dal giorno lunedì 11 maggio 2026 al giorno venerdì 22 maggio 2026 (0:00-24:00) ad esclusione dei giorni sabato 16 e domenica 17 maggio 2026:**

- **CHIUSURA E INTERDIZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DELLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA LA FRAZIONE PALÙ DI MADONNA DI CAMPIGLIO E LA LOCALITÀ VALLESINELLA, A PARTIRE DALLA STANGA POSTA ALLA FINE DEL CENTRO ABITATO (P.F. 27/25 IN C.C. RAGOLI 2[^] PARTE).**

DISPONE

- **La ditta esecutrice dei lavori dovrà esporre la presente ordinanza plastificata, all'accesso delle strade interdette al transito.**
- **Le limitazioni alla circolazione dovranno essere rese note al pubblico mediante i regolamentari segnali stradali, da porre in corrispondenza del cantiere, posti, gestiti a cura e spese e sotto la responsabilità del richiedente.**

AVVERTE

Il Servizio tecnico comunale si riserva la facoltà di disporre eventuali prescrizioni sugli orari e giornate in relazione a situazioni contingenti e imprevedibili.

I contravventori alle disposizioni di cui sopra saranno puniti a termini di Legge.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, tutti i Funzionari e gli Agenti di cui agli articoli 11 e 12 del D.L.vo di data 30.04.1992, nr. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada).

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

"Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034."

IL SINDACO

Matteo Leonardi

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

COMUNE DI TRE VILLE

via Roma, 4/A, fraz. Ragoli - 38095 TRE VILLE - (TN)
codice fiscale e partita IVA: 02402200220
tel. 0465/321133 - fax 0465/324457
E-mail: info@comunetreville.tn.it
E-mail PEC: comune@pec.comunetreville.tn.it

Copia della presente viene inviata:

- Al Servizio tecnico
- Al Coordinatore della Sicurezza Ing. Cristian Armani
- Al RTI Venturini conglomerati srl – Impresa Mazzotti Romualdo S.p.A.
- Alla Comunità delle Regole di Spinale e Manez
- Alla Società degli Alpinisti Tridentini
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Pinzolo fraz. Madonna di Campiglio
- Al Corpo di polizia locale delle Giudicarie
- Alla PAT Servizio Foreste e Fauna – ufficio distrettuale di Tione di Trento
- All'Azienda per il Turismo M. di Campiglio S.p.a
- Alla Società Funivie Madonna di Campiglio
- All'Associazione Amici dei Sentieri di Campiglio
- Alle Guide Alpine
- Al Soccorso Alpino
- Al Corpo dei Vigili del Fuoco di Madonna di Campiglio
- A tutte le strutture ricettive e attività commerciali insediate in fraz. Palù di Madonna di Campiglio
- Alla società Vallesinella s.a.s -
- Al Rifugio Cascate di Mezzo
- Al Rifugio Casinei
- Al Rifugio Maria e Alberto ai Brentei
- Al Rifugio Tuckett e Sella
- Al Rifugio Alimonta
- Al Rifugio Tosa e Pedrotti
- Al Rifugio Graffer
- Al Rifugio Stoppani
- Al Parco Naturale Adamello – Brenta
- All'esercizio rurale "Pra della Casa".

UTC/mf

COMUNE DI TRE VILLE

via Roma, 4/A, fraz. Ragoli - 38095 TRE VILLE - (TN)
codice fiscale e partita IVA: 02402200220
tel. 0465/321133 - fax 0465/324457
E-mail: info@comunetreville.tn.it
E-mail PEC: comune@pec.comunetreville.tn.it